



# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

## VERBALE N. 1

**Oggetto: Procedura negoziata per l'attivazione di fornitura della fornitura triennali del trasporto ambulanze e servizio aggiuntivo a chiamata di una quarta ambulanza, in unico lotto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2023. ID n. 2353 Apertura Busta Amministrativa.**

In data 17/12/2024, con propedeutica nota di avviso alla Ditta partecipante alla ID in oggetto, previa comunicazione alle due ditte partecipanti: ODV I-Care ETS e Odv Gi.Vi. Giovani Vincenti, in seduta pubblica on-line sul portale "Acquisti Telematici", l'istruttore della procedura, la dott.ssa Antonella La Barbera, previa abilitazione dal Rup, Dott. Vincenzo Accardi, ha proceduto all'apertura delle buste amministrative e all'estrapolazione della relativa documentazione tecnica e trasmissione al richiedente.

Si rileva che la documentazione presentata dalla ditta ODV I-Care ETS è conforme a quanto richiesto dalla Fondazione, mentre quella della ditta Odv Gi.Vi. Giovani Vincenti risulta mancante dei seguenti documenti:

- 1) documentazione attestante il requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati;
- 2) documentazioni sanitarie ed amministrative, per ciascun tipo di automezzo, al fine di permettere a questa Fondazione di effettuare una corretta valutazione (copia del libretto di circolazione dal quale risulti la destinazione d'uso del mezzo ambulanza e le relative autorizzazioni sanitarie), e dalle quali risultino che i mezzi che verranno utilizzati non siano stati immatricolati prima dell'anno 2016 e che non abbiano superato la percorrenza di 150.000 chilometri.

Il Rup decide di ricorrere al soccorso istruttorio in quanto le tipologie di mancanze rientrano nelle casistiche dell'art.101 del codice degli appalti. In particolare:

- la mancanza della documentazione del punto 1) rientra nell'art.101 comma 1),
- la mancanza della documentazione del punto 2) rientra nell'art. 101 comma 3) .

L'esperibilità del soccorso procedimentale deve pertanto ritenersi consentita, anche se non prevista nella lex specialis di gara, in via di eterointegrazione della stessa, in presenza di un errore manifesto o di ambiguità dell'offerta tecnica laddove comunque l'effettiva volontà del partecipante sia desumibile da altri elementi della medesima offerta tecnica (indicazione delle targhe dei veicoli), consentendosi in tale modo di coniugare il principio della massima partecipazione con il principio della par condicio, che risulterebbe altrimenti vulnerato.

L'istruttore della procedura  
Dott.ssa Antonella La Barbera

IL RUP  
Dott. Vincenzo Accardi